

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 26/01/2026

FATTO

Il ricorrente chiede la risoluzione di un contratto di finanziamento finalizzato, a seguito dell'inadempimento del fornitore.

La parte ricorrente ha affermato con il ricorso:

- di aver sottoscritto un contratto di fornitura di beni collegato al contratto di finanziamento sottoscritto con la resistente;
- che il fornitore del rapporto principale – collegato al piano di rimborso rateale – poneva in essere una condotta inadeguata;
- che, infatti, in fase di sottoscrizione, era indotta a ritenere che, aderendo alla proposta, avrebbe avuto benefici concreti di natura eterogenea, pervenuti poi solo in maniera parziale;
- che la sua storia è comune a quella di moltissime famiglie;
- di aver trasmesso una diffida ad adempiere al fornitore principale, provvedendo poi ad informare la resistente;
- che tale situazione comportava un notevole disagio economico per la famiglia, oltre all'obbligo di dover rimborsare rate *“non parametrize su una base giustificata”*;
- di avere quindi diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento ed il rimborso integrale delle rate già rimosse.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue:

- che il ricorso ha ad oggetto un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di beni presso un *partner* commerciale dell'intermediario;
- che, invero, in virtù di un accordo commerciale con quest'ultimo era prevista la possibilità di sottoscrivere con la resistente un finanziamento finalizzato all'acquisto dei beni offerti dalla società convenzionata per quei clienti che sceglievano il pagamento rateale di tutta o parte della somma dovuta al *dealer*;
- che, a seguito di tale convenzione, in data 20.05.2022, la resistente riceveva, per il tramite della società convenzionata, il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dalla ricorrente, per l'importo totale del credito di € 10.175,00, finalizzato all'acquisto di beni (sull'oggetto del contratto, v. *infra* n.d.r.) venduti dal suddetto *partner*;
- di aver provveduto ad addebitare la prima rata in data 05.10.2022, dopo quindi cinque mesi dalla sottoscrizione del contratto, lasciando dunque il tempo necessario alla consegna e all'installazione dei beni acquistati;
- che, a distanza di 2 anni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento e 18 mesi dalla decorrenza del medesimo, in data 11.04.2024, il ricorrente inviava alla società fornitrice e alla resistente una diffida ad adempiere con relativa messa in mora;
- che in tale comunicazione il ricorrente confermava, ad eccezione che per il kit domotica, l'avvenuta consegna e l'installazione dei beni oggetto del contratto di finanziamento;
- che, pertanto, la banca confermava la validità e l'efficacia del contratto di finanziamento, invitando il ricorrente a rivolgersi alla società fornitrice per la parte restante;
- che le affermazioni della controparte in merito all'inadempimento contrattuale risultano prive di ogni supporto probatorio, non avendo la parte ricorrente allegato al ricorso alcuna perizia e/o relazione redatta e sottoscritta da un tecnico professionista;
- che, non potendo valutare la gravità del presunto adempimento del fornitore, non sussistono i presupposti per invocare l'applicazione dell'art 125-*quinquies*;
- che la parte ricorrente, inoltre, nulla ha contestato per due anni, continuando regolarmente a corrispondere le rate mensili contrattualmente pattuite;
- che, se l'istante l'avesse informato degli asseriti inadempimenti della società fornitrice, avrebbe potuto attivarsi per tempo con la stessa società per comprendere la fondatezza o meno delle contestazioni e, laddove fondate, sollecitare la stessa ad attivarsi per porre rimedio;
- che nel caso di specie è, dunque, dimostrata la validità del contratto di finanziamento sottoscritto con l'istante con conseguente suo obbligo di provvedere all'integrale rimborso del finanziamento ricevuto nel pieno rispetto delle obbligazioni assunte.

La parte ricorrente, nelle repliche, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha affermato:

- che il contratto sottoscritto con la società fornitrice aveva ad oggetto tanto la consegna quanto l'installazione di beni;
- che, in particolare, l'adesione alla proposta principale consentiva anche l'erogazione di una consistente quota di materia energetica, elemento che la induceva ad aderire;
- che, pur non avendo ricevuto la fornitura energetica promessa nonostante non facesse parte dell'oggetto del contratto, continuava a versare le rate del finanziamento per non occorrere in conseguenza spiacevoli;
- che l'originaria comunicazione trasmessa alla resistente entro i termini di legge evidenziava la mancanza del kit domotica, quale elemento essenziale per il corretto funzionamento dell'impianto, dando per scontata la mancata prima accensione o la mancata consegna della dichiarazione di conformità;

- che, poiché la banca non ha prodotto tale dichiarazione, si deve presumere che tale documento non esista;
- che il consenso formulato alla proposta ricevuta, è totalmente viziato, in quanto la documentazione contrattuale proposta risulta vaga e confusa, non essendo neppure indicati i costi e la natura specifica delle cifre domandate;
- che a tal fine occorre tener conto anche della promessa di fornitura diffusamente descritta in fase di trattative;
- che la controparte omette qualunque riferimento al prezzo di mercato dei beni finanziati, non fornendo neppure alcuna evidenza dei beni consegnati;
- che, sebbene la consegna di parte del materiale sia stata confermata, nulla è stato messo in funzione;
- che, con riferimento al lamentato ritardo nell'azione, occorre considerare che in prima istanza si rivolgeva al proprio venditore e che solo in un secondo momento, compresa l'entità del danno che avrebbe rischiato, cercava altre forme di tutela;
- che nei casi in cui l'intermediario aveva dichiarato che avrebbe interpellato il partner commerciale, alcun riscontro è stato fornito, denotando problemi di comunicazione tra i due soggetti;
- che tutta la documentazione offerta dimostra il grave inadempimento del fornitore;
- che, peraltro, la controparte non ha fornito alcuno strumento che attesti la falsità di quanto presente nelle comunicazioni inviate alla banca;
- che il caso odierno non è isolato, rappresentando invece uno delle molteplici situazioni in cui è stato arrecato un danno ad ignari consumatori;
- che, poiché nel valutare la gravità dell'inadempimento occorre considerare l'interesse della controparte da valutarsi in relazione a ciò che la parti si proposero nell'assumersi le rispettive obbligazioni, tale gravità è ravvisabile in due aspetti, quali la promessa di un omaggio in materia energetica, mai arrivato e il dover sostenere un costo enorme rispetto al valore del bene, data l'assenza del citato omaggio;
- che, pertanto, è applicabile l'art. 125 *quinquies* TUB in relazione a contratti di finanziamento collegati a contratti principali di fornitura, nel caso di grave inadempimento;
- che la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 12645/21 ha inoltre ribadito che sussiste la competenza dell'Arbitro in merito alle controversie interessate dall'applicazione dell'articolo 125 *quinquies* TUB.

L'intermediario, nelle controrepliche, richiamando le proprie controdeduzioni e insistendo per il rigetto del ricorso, ha precisato:

- che per anni la *partner* commerciale ha regolarmente adempiuto ai propri obblighi e impegni;
- che, successivamente, nei casi di effettiva e provata inadempienza della società, la resistente ha provveduto alla risoluzione del contratto di finanziamento ed al rimborso delle rate già corrisposte, avanzando altrimenti proposte conciliative consistenti in una riduzione dell'importo totale finanziato nei casi di provato parziale inadempimento;
- che, nel caso di specie, la resistente riceveva in data 20.05.2022, il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dalla parte ricorrente, per l'importo totale del credito di € 10.175,00, finalizzato all'acquisto di beni venduti dalla società e, più precisamente, "detrazione climatizzazione" come da proposta di acquisto n. 2***1/C del 11/05/2022;
- che l'importo totale del credito, finanziato dalla resistente, corrisponde al 35% dell'importo totale – pari a € 28.550,00 – a seguito della cessione del credito del 65% già detratta;
- che solo dopo due anni parte ricorrente inviava la diffida ad adempiere e la messa in mora con riferimento al contratto sottoscritto con la società fornitrice;

- che la fornitura di energia elettrica non è oggetto del finanziamento con la resistente;
- che non risulta assolto l'onere della prova che possa dimostrare eventuali inadempienze del fornitore;
- che, inoltre, il ricorrente non ha richiesto una risoluzione parziale del contratto per la mancata fornitura del solo kit domotica, il cui prezzo non è peraltro esplicitato, rendendo impossibile stabilirne l'incidenza dell'asserito inadempimento rispetto al prezzo complessivo;
- che il contratto di finanziamento risulta pertanto valido con conseguente obbligo del ricorrente di provvedere all'integrale rimborso del finanziamento ricevuto.

Tutto ciò posto, la parte ricorrente domanda all'ABF "la risoluzione del contratto di finanziamento ed il rimborso integrale delle rate già riscosse".

L'intermediario domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Con il ricorso, il ricorrente invoca l'art. 125-*quinquies* TUB al fine di ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato alla fornitura di beni e servizi, rispetto al quale si sarebbe verificato l'inadempimento del fornitore.

L'art. 125-*quinquies* TUB riconosce infatti in capo al consumatore il diritto di domandare la risoluzione del contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- che sia stata inutilmente effettuata la messa in mora del fornitore;
- che l'inadempimento del fornitore possa qualificarsi come di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.

In presenza di tali presupposti, il finanziatore ha l'obbligo di rimborsare al consumatore le rate già pagate, mentre la risoluzione del contratto non comporta l'obbligo del cliente di rimborsare al finanziatore quanto versato al fornitore, che dovrà essere ripetuto dall'intermediario nei confronti del fornitore stesso.

Nel caso in questione, è pacifico tra le parti e confermato dalla documentazione in atti che in data 20.05.2022 veniva stipulato un contratto di prestito finalizzato, per un importo totale dovuto dal consumatore di € 10.320,95, da rimborsare mediante 72 rate complessive, per l'importo di € 141,41 ciascuna. Il contratto riporta quale indicazione del bene/servizio finanziato: "*Detrazione climatizzazione*". Con riferimento all'erogazione del finanziamento il contratto prevede quanto segue: "*l'erogazione del finanziamento direttamente all'esercente convenzionato [con l'intermediario] e il Consumatore si impegna al rimborso mediante pagamento di rate mensili uguali, comprensive di capitale e interessi*".

Risulta in atti il contratto stipulato con la società fornitrice in data 11.05.2022 da cui risulta:

- l'indicazione dell'importo complessivo dovuto dal cliente per il servizio/bene acquistato per un totale di € 28.500,00;
- la ripartizione di tale importo in due tranches di cui:
- € 18.525,00, pari al 65% dell'importo complessivo sopra indicato, corrispondente all'anticipo versato all'esercente convenzionato;
- € 9.975,00, pari al 35% della somma dovuta, corrispondente alla somma indicata nel contratto di finanziamento alla voce "Residuo da versare all'esercente convenzionato".

Con riferimento all'oggetto del contratto di fornitura, il Collegio rileva che nella descrizione dell'*"oggetto della proposta in cessione del credito"* sono riportati i beni acquistati quali n. 1 caldaia a condensazione, valvole termostatiche, n. 1 cronotermostato, impianto di domotica, n. 1 impianto tria aria. Risulta altresì compresa l'installazione dei suddetti beni.

Con riferimento all'asserita promessa fornitura di energia elettrica, nulla è stato allegato in atti.

Posto quanto sopra in merito al contratto concluso con la resistente e a quello sottoscritto con la società fornitrice, risulta controverso tra le parti se il contratto di finanziamento fosse finalizzato solo all'acquisto dei beni, come sostiene l'intermediario, ovvero anche alla fornitura di energia elettrica, come afferma il ricorrente. Ai fini della dimostrazione del collegamento negoziale nei termini sopra indicati, parte ricorrente non ha allegato ulteriore documentazione rispetto a quella contrattuale sopra riportata.

Dalle evidenze istruttorie il Collegio ritiene dunque che non possa provarsi un collegamento negoziale tra la fornitura di energia elettrica e il finanziamento per cui è controversia. Trattandosi di presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'art. 125-*quinquies* TUB, non vi è spazio al rimedio della risoluzione del contratto di finanziamento, richiesto dal ricorrente (in questo senso si è già peraltro espresso questo Collegio, da ultimo con la decisione n. 10342/2025).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE